



Sent. N. 105

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Luisa MOTOLESE

Presidente

Dr. Antonio D'AMATO

Consigliere (relatore)

Dr. Pierpaolo GRASSO

Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 22614 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23 gennaio 2020 e notificato in data 5 febbraio 2020 nei confronti del sig. Bruno PARLAMENTI , nato ad Ascoli Piceno il 24 novembre 1952 (C.F.: PRLBRN52S24A462A), elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, in via Dino Angelini 62, presso lo studio dell'avv. Simona Malpiedi (C.F.: MLPSMN67T68E783X), pec: avv.simonamalpiedi@pec.giuffre.it, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione;

VISTO l'atto di citazione e i documenti tutti del giudizio;

VISTO il decreto n. 8/2020 con cui il Presidente ha fissato l'udienza per la discussione del 15 luglio 2020;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 15 luglio 2020, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dr. Antonio D'Amato, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Mariaconcetta Pretara, l'avv. Simona Malpiedi per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 23 gennaio 2020 e notificato in data 5 febbraio 2020, preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 CGC, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio Bruno PARLAMENTI, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causati all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno - per €. 954,00 (novecentocinquantaquattro/00), oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'atto di citazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, più le spese del presente giudizio.

II. L'azione della Procura Regionale ha avuto il suo *incipit* nell'informativa n. 109516 del 5 giugno 2019 della G.d.F. di Ascoli Piceno - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria - con cui era stata segnalata una concreta e specifica notizia di danno erariale a carico delle finanze dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ascoli Piceno - in conseguenza dell'illecito comportamento tenuto dal sig. Bruno Parlamenti, all'epoca dei fatti dipendente di detta Amministrazione, addetto alla lavorazione degli atti giudiziari.

L'informativa di cui appena fatto cenno riportava (al fine delle

valutazioni di competenza della Procura contabile) gli esiti di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria ordinaria (Procura della Repubblica di Ancona) a carico del convenuto, per l'ipotesi di reato d'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter c.p.

Le indagini a carico del Parlamenti venivano avviate a valle di un'attività ispettiva della Direzione Centrale Audit dell'Agenzia delle Entrate, effettuata dopo che il Direttore Provinciale di Ascoli Piceno aveva segnalato il coinvolgimento in un procedimento penale di un dipendente (diverso dall'odierno convenuto) dell'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno, addetto al Team Gestione Atti.

L'attività ispettiva era finalizzata ad accertare la regolarità amministrativa di atti ed attività d'ufficio posti in essere dai dipendenti in servizio presso la predetta struttura. Tra le verifiche eseguite risultava anche il controllo sui tracciamenti degli accessi all'Anagrafe Tributaria effettuati, negli anni 2015-2016, dai dipendenti della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno.

All'esito di detti controlli, emergevano delle anomalie in merito ai comportamenti dell'odierno convenuto, il quale, nel periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2016, aveva operato un numero consistente di dichiarazioni di successione (n. 39), pur occupandosi di tassazioni di atti giudiziari.

Una tale circostanza induceva gli Ispettori ad allargare il campo d'indagine e pertanto gli stessi provvedevano a verificare:

- le n. 39 dichiarazioni di successione di cui sopra;
- gli accessi alla procedura Gestione dei servizi telematici

dell'agenzia del territorio (SISTER) effettuati dal Parlamenti nel triennio 2014-2016

- (fino a novembre 2016);

- i tracciamenti informatici degli accessi al Sistema Informativo Anagrafe Tributaria (AT) effettuati dal Parlamenti nel periodo dall'01/01/2014 al 31/05/2016;

- gli atti predisposti dal notaio Silvia Parlamenti, figlia del convenuto, nel periodo 01/01/2014-21/10/2016.

Dall'esame dei tracciamenti risultavano in numero di ben 9866 i codici fiscali interrogati dal dipendente in questione.

La Direzione Centrale Audit di Roma dell'Agenzia delle Entrate provvedeva pertanto a segnalare alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno l'ipotesi di reato, a carico del sig. Parlamenti, di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, ex art. 615-ter c.p. Il procedimento penale, trasferito successivamente per competenza funzionale alla Procura della Repubblica di Ancona, risulta essere ancora pendente.

III. Riferiva inoltre la Procura regionale - ai fini della contestazione del danno erariale di cui al presente giudizio - che un'apposita indagine conoscitiva aveva accertato che il Parlamenti aveva effettuato un totale di 579 interrogazioni nel sistema SISTER non connesse alla sua attività istituzionale (che come prima detto riguardava la tassazione degli atti giudiziari), delle quali 207 ispezioni ipotecarie e 372 operazioni catastali, tutte ricollegabili ad accessi alle banche dati AT e SISTER, eseguiti nei giorni immediatamente

antecedenti alla stipula degli atti rogati dal Notaio Parlamenti, risultati in numero di 25 nel periodo esaminato.

L'importo dei diritti dovuti per le operazioni di cui appena detto e non riscossi dall'Amministrazione veniva, tuttavia, calcolato in riferimento a n. 367 operazioni rispetto alle 579 già indicate (includenti anche le consultazioni "a video", ossia senza la stampa, non soggette perciò al pagamento dei tributi) e veniva quantificato in complessivi € 954,00.

Il Parlamenti, per gli stessi fatti, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, definito con provvedimento n. 0013584 del 22 maggio 2017 del Direttore regionale quale Organo titolare dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con cui veniva disposta l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso.

Avverso tale provvedimento il Parlamenti proponeva ricorso avanti il Tribunale di Ascoli Piceno - Giudice del Lavoro, rigettato con sentenza n. 196 pubblicata il 30 aprile 2019.

IV. La Procura regionale, dopo l'attività istruttoria di competenza, notificava l'invito *ante causam* (n. 21 del 22 luglio 2019), con contestazione e pretesa - a titolo di responsabilità amministrativa - della suindicata somma di euro 954,00 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia).

L'attività defensionale svolta dal Parlamenti nella fase preprocessuale (anche attraverso un'audizione personale tenutasi in data 02.10.2019) induceva la Procura regionale a disporre un supplemento istruttorio - ex artt. 55, c. 1, e 67, c. 7, del decreto legislativo n. 174 del 2016 -

finalizzato a chiarire (attraverso la richiesta di una relazione al Direttore dell' Agenzia delle Entrate/ Direzione provinciale di Ascoli Piceno) la fondatezza o meno di quanto contenuto nelle deduzioni medesime.

Tale ulteriore attività istruttoria veniva reputata utile e decisiva dalla Procura regionale a confutare le argomentazioni difensive offerte dal Parlamenti, dando in tal modo avvio all' azione per responsabilità erariale di cui al presente giudizio.

Con decreto n. 8/2020, il Presidente della Sezione giurisdizionale per le Marche della Corte dei conti, fissando l' odierna udienza per la trattazione, disponeva l' ammissione al procedimento monitorio (ex artt. 131 e 132 del Codice di Giustizia contabile), determinando in €. 572,40 l' ammontare della somma dovuta dal Parlamenti all' Agenzia delle Entrate ed assegnando il termine di 30 giorni per l' accettazione, mediante sottoscrizione del decreto medesimo.

Non essendo intervenuta nel termine assegnato la prevista accettazione, il giudizio è proseguito con rito ordinario.

V. Il Parlamenti si è costituito in giudizio con memoria del 24 giugno 2020, con cui ha contestato nel merito l' addebito avanzato dalla Procura regionale (e di cui si riferirà compiutamente nella parte in diritto della presente sentenza), chiedendo il rigetto della domanda.

VI. Alla pubblica udienza del 15 luglio 2020, dopo la relazione del relatore, il Pubblico Ministero, richiamando l' atto introduttivo, ha ampiamente esposto le ragioni a sostegno della pretesa; il difensore comparso, riferendosi ai propri scritti difensivi, ha esposto le

argomentazioni nell'interesse del proprio assistito, chiedendo il rigetto della domanda. Il tutto come da verbale di udienza.

La causa, quindi, è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La Procura regionale ha evocato in giudizio il sig. Bruno Parlamenti per aver costui, quale dipendente della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell' Agenzia delle Entrate addetto alla tassazione degli atti giudiziari - nel periodo dall'01/01/2014 al 31/05/2016 - effettuato interrogazioni al sistema SISTER e all'Anagrafe Tributaria non connesse in alcun modo ad esigenze di servizio, con conseguente danno all'amministrazione di appartenenza, derivante dal mancato introito dei diritti non riscossi, pari ad €. 954,00 (novecentocinquantaquattro/00).

Assume parte attrice che il Parlamenti, nell'arco temporale considerato, ha indebitamente utilizzato, in maniera continuativa, le banche dati istituzionali per finalità estranee a quelle per le quali era abilitato e che tale utilizzo indebito è avvenuto nella assoluta coscienza della violazione dei propri obblighi di servizio, ".....con la piena consapevolezza e volontarietà di porre in essere i fatti illeciti contestatigli....", connotando, in tal modo dei tratti tipici del dolo la propria condotta.

Tale ipotesi accusatoria si basa sulla considerazione che il convenuto avesse assoluta contezza della prassi lavorativa e degli ordini di servizio che avevano delineato in maniera precisa i compiti e le

funzioni intestate ad ogni dipendente in servizio presso la Direzione provinciale di Ascoli Piceno.

Ordini di servizio che, come precisato dalla Procura, avevano affidato al Parlamenti (nel periodo in contestazione) la lavorazione degli atti giudiziari (in c.d. *back-office*) e l'assistenza agli utenti presso gli sportelli funzionali (c.d. *front-office*).

Una simile condotta, a giudizio di parte attrice, è stata posta in essere dal convenuto "....con la precisa finalità di reperire informazioni utili ad agevolare la di lui figlia nello svolgimento della relativa attività....", vale a dire quella di Notaio in Ascoli Piceno.

1.1 In ordine alla sussistenza del danno erariale, la Procura ha evidenziato come le interrogazioni oggetto di contestazione siano raggruppabili in due categorie:

a) consultazioni della banca dati catastale (visure per immobile o per soggetto), per le quali, in base al tariffario stabilito con D.L. n. 533/94, sono dovute, a titolo di tributi speciali catastali, le seguenti somme:

- visure per immobile: 1 € per consultazione;

- visure per soggetto: 1 € per consultazione, per ogni 10 unità immobiliari (o frazione di 10);

b) consultazioni della banca dati ipotecaria, per le quali sono dovute, a titolo di tasse ipotecarie (in base al tariffario stabilito dal D. Lgs. n. 347/1990), le seguenti somme:

- ispezioni per soggetto o per immobile € 7 (punto d'ordine 2.1.1 del tariffario di cui al citato D. Lgs. 347/90);

- elenco sintetico (€ 3,50, per ogni gruppo di 15 formalità, o frazione,

eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco; punto d'ordine 2.1.2 del tariffario);

- visualizzazione note (€ 4, punto d'ordine 2.1.5, del tariffario).

Secondo la Procura, i dati catastali illegittimamente acquisiti dai Parlamenti rientrano nei dati acquisibili mediante le cosiddette ispezioni ipotecarie, consistenti nella consultazione (visura) delle note archiviate o del titolo ad esse connesso, come disciplinate dalla Procedura Operativa n. 44 del 20/06/2013, la quale dispone che l'utente interessato, in fase di presentazione della richiesta di ispezione, deve provvedere al pagamento presso l'Ufficio dei diritti previsti per ognuna delle diverse tipologie di ispezione.

Nella vicenda all'esame, per parte attrice tali diritti non sono stati versati, con conseguente danno per l'Erario.

2. Il Collegio ritiene la domanda fondata.

2.1. Preliminarmente, occorre evidenziare che non sono state sollevate contestazioni - da parte della difesa del convenuto - in ordine all'effettuazione, da parte del medesimo, delle interrogazioni in SISTER (il sistema telematico dell'ex Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale), che hanno originato il presente giudizio.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del CGC, una tale mancata contestazione rende le stesse come un elemento di fatto del tutto pacifico.

2.2 La difesa del Parlamenti (sia in fase preprocessuale, che nella memoria di costituzione) ha sostenuto che tutte le 579 interrogazioni

al SISTER erano funzionali ai compiti istituzionali assegnati al convenuto, i quali, per un verso, erano riferiti alla lavorazione degli atti giudiziari (attività c.d. *back-office*), per altro, all'assistenza all'utenza presso gli sportelli polifunzionali della Direzione provinciale di Ascoli Piceno (attività c.d. *front-office*).

Volendo accreditare la completa legittimità delle interrogazioni di cui si argomenta, la difesa del convenuto ha sostenuto che nell'assistenza in *front-office*, gli accessi al SISTER (la banca dati catastale o ipotecaria) avvenivano nell'ottica di fornire un servizio agli utenti presso lo sportello polifunzionale e su richiesta dei medesimi.

Inoltre, nella lavorazione degli atti giudiziari, l'accesso al SISTER era utile per identificare i contribuenti destinatari degli avvisi di liquidazione delle imposte.

Da ultimo, il convenuto ha sostenuto che l'abilitazione al SISTER era stata disposta dai propri superiori e che lo stesso era l'unico funzionario abilitato all'utilizzo di detta banca dati.

La difesa, in definitiva, ha tentato di dare consistenza alla tesi secondo cui "*...il Parlamenti oltre ad occuparsi di atti giudiziari [fosse]... impegnato nell'attività di front-office, occupandosi di svariate tipologie di lavorazioni ed interagendo con il pubblico attraverso un dialogo improntato all'ottenimento della massima tax compliance, perseguita dall'Agenzia delle Entrate*".

Un tale obiettivo si esplicherebbe "*...nell'assistenza completa ai contribuenti, in un'ottica di collaborazione e dialogo, fornendo loro ogni informazione utile alla comprensione degli obblighi tributari, ai fini di un*

adempimento spontaneo degli stessi. Tale finalità dell’Agenzia delle Entrate viene costantemente potenziata rivoluzionando i rapporti tra amministrazione ed utente attraverso un processo preventivo di collaborazione tra le parti”.

3. Dalla documentazione versata in atti, emerge, invece, una realtà che non permette al Collegio di apprezzare positivamente una tale linea difensiva.

Parte attrice ha prodotto gli ordini di servizio n. 4 del 30 giugno 2011 e n. 5 del 3 marzo 2014 della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno dell’Agenzia delle Entrate, dai quali emerge chiaramente come le interrogazioni della banca dati catastale o ipotecaria non fosse un servizio fornito dallo sportello funzionale.

Si legge, infatti, a pag. 13 dell’ordine di servizio n. 5 del 3 marzo 2014, in relazione al mansionario dell’operatore dello sportello polifunzionale: *“Provvede alla ricezione e al trattamento degli atti del registro (atti pubblici, privati, giudiziari, dichiarazione di successione, dichiarazioni di eventi successivi alla registrazione) compresa la trasmissione dei dati al sistema; provvede al rilascio di autorizzazioni e di certificazioni relative a imposte dirette e IVA; provvede all’attribuzione del codice fiscale e della tessera sanitaria e all’attribuzione, variazione e cessazione della partita IVA; provvede alle abilitazioni telematiche; provvede alla regolarizzazione al bollo di cambiale ed assegni; provvede alla ricezione dei documenti secondo le regole del nuovo SGD”.*

Appare del tutto evidente che non viene operato nessun riferimento a servizi catastali od ipotecari, né tantomeno alla possibilità di

effettuare accessi o consultazioni alle banche dati catastali o ipotecarie.

Quindi, se è pur vero che il Parlamento, nel periodo considerato (01.01.2014/30.11.2016) fosse assegnato parzialmente allo sportello polifunzionale (essendo lo stesso anche impegnato in attività di *back-office* per la tassazione degli atti giudiziari), dalla documentazione di cui appena detto, emerge chiaramente che le interrogazioni della banca dati catastale o ipotecaria non fosse un servizio di competenza di detto sportello.

Ed il mansionario di cui si è appena riferito (che determinava una simile opzione organizzativa ed individuava esattamente i compiti assegnati agli addetti agli sportelli polifunzionali), non era un modello riferibile unicamente all'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno (articolazione interna della Direzione provinciale di Ascoli, che è l'ufficio periferico organo in base al Regolamento di Amministrazione), bensì, rappresentava il modello gestionale ed organizzativo comune a tutti gli UU.TT. dell'Agenzia delle Entrate sul territorio nazionale.

Come chiaramente indicato nella nota n. 4178 del 18 ottobre 2019 della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno (in atti) *"... I servizi catastali o ipotecari non erano (né sono ad oggi) forniti dagli UU.TT., né in front-office, né in back-office"*.

E tanto emerge dalla lettura del Regolamento di Amministrazione (Del. Comitato direttivo AE del 30 novembre 2000, n. 4, Gazz. Uff. n. 36 del 13 febbraio 2001, e s.m.i.).

Peraltro, per effetto del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in legge 7 agosto

2012, n. 135, l'erogazione dei servizi di natura ipotecaria e catastale è rimasta competenza degli Uffici Provinciali Territorio (UP-T, gli organi periferici dell'ex Agenzia del Territorio), anche dopo la fusione tra Agenzia delle Entrate ed Agenzia del Territorio

E' del tutto evidente, alla luce di quanto appena riportato, che gli Uffici Territoriali non avevano il compito di fornire servizi catastali o ipotecari, con la logica conseguenza che le attività rese in tal senso dai Parlamenti devono considerarsi del tutto illegittime.

Sul punto, il convenuto non ha offerto alcuna giustificazione, né argomentazioni in grado di confutare quanto rappresentato dall'Amministrazione di appartenenza, limitandosi a sostenere che egli fosse stato abilitato dai propri superiori all'utilizzo del SISTER e che all'interno della Direzione Provinciale fosse l'unico dipendente in possesso dell'abilitazione a tale servizio.

Circa la presunta esclusività dell'abilitazione all'utilizzo del SISTER, la documentazione versata in atti conduce in una direzione affatto diversa.

Risulta, infatti, che presso l'Ufficio Territoriale e la Direzione Provinciale di Ascoli Piceno fossero presenti in organico ben nove dipendenti abilitati all'utilizzo del SISTER (all. 5 alla nota 4178/2019).

Pertanto, il tentativo di giustificare l'utilizzo della banca dati sulla base di un'asserita esclusività funzionale intestata in capo al convenuto di tale abilitazione, non può sortire alcun effetto giustificativo.

Né miglior sorte, a giudizio del Collegio, può essere riservata al

tentativo del Parlamenti di legittimare i propri accessi al SISTER sulla base della circostanza che fossero stati i propri superiori ad autorizzare tale abilitazione, quasi la stessa potesse rappresentare un implicito nulla osta all'accesso alle banche dati catastali o ipotecarie, indipendentemente dall'attività di ufficio concretamente svolta.

Sul punto, il Collegio ritiene di dover fare proprie le considerazioni svolte dalla Direzione Provinciale (in applicazione dell'art. 17, comma 1, dell'allegato 2 del CGC), condividendole pienamente, che pongono l'accento sulla circostanza che: *"... non il semplice fatto di essere dotato di uno strumento tecnico significa che esso può essere usato per ogni finalità.*

Peraltro, le abilitazioni informatiche dei dipendenti non vengono riviste immediatamente ad ogni cambiamento di mansione, ma soggette a periodiche ricognizioni.

È dunque fisiologica la possibilità che un dipendente disponga di abilitazioni informatiche che in concreto non usa.

È altresì fisiologico che il dipendente disponga di abilitazioni che utilizza in concreto molto raramente, nel caso in cui l'utilizzo sia legato a mansioni, adempimenti o attività non legate a flussi ordinari di domanda, ma episodiche. Sulla base del rapporto di fiducia che lega di norma Agenzia e dipendente, si tratta di scelte perfettamente compatibili con il buon andamento del lavoro in ufficio (peraltro, l'attribuzione di una nuova abilitazione informatica richiede una procedura articolata, e di non rapida esecuzione, con l'intervento sia del Capo dell'articolazione interna, sia del Direttore provinciale)".

3.1 Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio reputa che gli

accessi alla banca dati catastale o ipotecaria da parte del Parlamenti - nel periodo considerato - debbano ritenersi del tutto illegittimi, in quanto effettuati in violazione di precise disposizioni di legge e di provvedimenti di organizzazione interna dell' Agenzia delle Entrate.

Inoltre, risulta del tutto provato l' elemento psicologico del dolo nella condotta del Parlamenti, posto che avendo egli assoluta contezza degli ordini di servizio e della corretta prassi lavorativa (in quanto funzionario di esperienza e con diversi anni di lavoro presso la propria Amministrazione), ha violato scientemente e ripetutamente gli obblighi di servizio, con la piena consapevolezza e volontarietà di porre in essere i fatti illeciti contestatigli.

4. In ordine alla sussistenza del danno contestato, il Collegio reputa che lo stesso sia assolutamente provato.

Innanzitutto, come chiarito nell'atto introduttivo del giudizio, l'importo dei diritti dovuti per le operazioni illecitamente effettuate e non riscossi dall' Amministrazione deve calcolarsi in riferimento a n. 367 operazioni rispetto alle 579 già indicate. Questo perché nel totale delle 579 consultazioni erano ricomprese quelle cc.dd. "a video", ossia senza la stampa, e come tali non soggette al pagamento dei tributi.

Al riguardo riferisce parte attrice che: *"Nel calcolo dei diritti dovuti, è stato considerato che:*

- in base alla Circolare n. 4/2012 dell' Agenzia del Territorio, non sono soggette al pagamento dei tributi le risultanze fornite durante la navigazione a video sul sistema informativo, per le quali non venga effettuata la stampa dei documenti visualizzati;

- in base all'articolo 6 commi 5-sexies e 5-octies del D.L. 16/2012, per le consultazioni delle banche dati ipotecaria e catastale effettuate telematicamente, viene disposta la riduzione del 10% del tributo dovuto".

Pertanto, il danno è stato quantificato in complessivi €. 954,00, come da calcolo agli atti effettuato dalla Agenzia delle Entrate e secondo gli importi indicati al precedente punto **1.1**.

E' indubbio che per le 367 operazioni effettuate dal Parlamenti non siano stati versati i diritti dovuti, siccome attestato dalla Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, con conseguente mancato introito alle casse erariali della somma corrispondente.

E questo rappresenta un dato di fatto incontrovertibile, al di là di ogni considerazione che potrebbe anche essere svolta in ordine alla legittimità degli accessi e dei beneficiari ultimi di tale attività.

In base a precise disposizioni normative (sopra richiamate) ed in base alla Procedura Operativa n. 44 del 20 giugno 2013 (disciplinante la materia), i dati catastali illegittimamente acquisiti dal Parlamenti rientrano nei dati acquisibili mediante le cosiddette ispezioni ipotecarie, consistenti nella consultazione (visura) delle note archiviate o del titolo ad esse connesso, attraverso una procedura che prevede che l'utente, in fase di presentazione della richiesta di ispezione, debba versare presso l'Ufficio i diritti previsti per ognuna delle diverse tipologie di ispezione.

Nel caso di cui si argomenta, tali diritti non sono stati versati, con conseguente danno erariale da mancata entrata a carico dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ascoli Piceno.

4.1 Il Collegio ritiene di dover fare una precisazione sulla quantificazione del danno, alla luce di quanto affermato, sul punto, dalla difesa del Parlamenti.

Si legge, infatti, a pag. 2 della memoria di costituzione che: *“ Si contesta ad oggi al Parlamenti, all'epoca funzionario presso l'Agenzia delle Entrate del Comune di Ascoli Piceno, di aver procurato un danno erariale per euro 572,40, a seguito di consultazioni della banca dati catastale ed ipotecaria”* e a pag. 6 che *“L'Attore Pubblico contesta al convenuto un danno erariale per euro 954,00, poi ridotto ad euro 572,40, conseguente ai diritti non pagati per le n. 367 interrogazioni effettuate in SISTER e asseritamente non connesse ad esigenze di servizio”*.

E' evidente l'errore in cui è incorsa la difesa, confondendo tra l'importo contestato in citazione (€. 954,00) e quello indicato nel decreto presidenziale n. 8/2020 per l'attivazione del rito monitorio (€. 572,40).

Ma come prima riferito, il Parlamenti non ha inteso accettare il rito monitorio attraverso il pagamento della somma ridotta di €. 527,40, optando per la celebrazione del rito ordinario, attivato con il deposito dell'atto di chiamata in giudizio riportante l'esatta richiesta di risarcimento del danno, pari ad €. 954,00.

4.2 Il convenuto, nella propria memoria difensiva, ha cercato di dimostrare che: *“La gran parte delle interrogazioni in SISTER, eseguite dal convenuto, [fossero]...attinenti all'attività istituzionale del Parlamenti (lo si ricorda, soggetto abilitato al programma SISTER), tanto che nel periodo in contestazione, il convenuto ha tassato circa 8500 formalità e predisposto oltre*

7500 avvisi di liquidazione.

Nello svolgimento di detta attività, sovente il Parlamenti ha eseguito interrogazioni ipotecarie – catastali avendo necessità di identificare il contribuente, non immediatamente e/o facilmente individuabile dalla scarna documentazione a disposizione.

Infatti, attività propedeutica alla tassazione degli atti giudiziari era il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari oggetto di tassazione: all'uopo il Parlamenti necessitava di accedere tramite sistema per identificare in maniera inoppugnabile i destinatari della tassazione".

In buona sostanza, la difesa del Parlamenti sostiene che le interrogazioni al SISTER siano avvenute nello svolgimento dei propri compiti di servizio, relativi, come detto, alla tassazione degli atti giudiziari, rappresentando una sorta di difficoltà allorquando, dalla lettura dell'atto (sentenza, ordinanza, decreto), non fosse stato possibile recuperare i codici fiscali delle parti in causa o comunque identificare i contribuenti. Ne deriverebbe che se nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria fosse stato comunque individuato l'immobile (identificato con foglio, particella e subalterno), l'accesso al SISTER avrebbe offerto una preziosa ed alternativa risorsa, permettendo una "ricerca per immobile", invece che "per soggetto".

In breve, SISTER sarebbe stato utile per l'individuazione univoca dei destinatari degli avvisi, non tramite nome e cognome o ragione sociale, ma tramite identificativo catastale degli immobili su cui essi vantano diritti.

4.3 Il Collegio ritiene che la tesi difensiva non sia condivisibile.

Come correttamente evidenziato dalla Agenzia delle Entrate, una simile ipotesi appare del tutto improbabile o, quantomeno, di rara verifica.

Invero, affinché sia necessario utilizzare il SISTER per individuare le parti in causa, devono (o, meglio, dovrebbero) concorrere diverse condizioni.

Innanzitutto, la necessità di dove inviare l'avviso di liquidazione; circostanza, questa, che può realizzarsi solo dei casi in cui l'imposta di registrazione non sia stata versata spontaneamente. Al riguardo, l'Agenzia riferisce che nella Provincia di Ascoli Piceno, l'imposta è stata versata spontaneamente su oltre 1.500 atti giudiziari (dei 3.000 ricevuti in media ogni anno dall'UT di Ascoli).

Dovrebbe, altresì, verificarsi che nell'atto non siano indicate univocamente le identità delle parti.

Inoltre, dovrebbe anche accadere che nell'atto - pur non essendovi univoco riferimento alle parti - via sia univoco riferimento (foglio, particella, subalterno) ad immobili presuntivamente attribuibili alla loro titolarità.

Da ultimo, dovrebbe esserci motivo di presumere che l'immobile indicato nella sentenza sia riconducibile alla titolarità delle parti in causa (non avrebbe senso altrimenti fare una visura per immobile).

Condividendo e facendo proprie le argomentazioni offerte dall'Agenzia dell'Entrate sullo specifico punto, il Collegio le riporta integralmente:

"Con riferimento ai quattro eventi sopra elencati ed alla verosimiglianza della

loro concomitanza, si osserva che l'ipotesi di non riuscire ad identificare univocamente una parte di un giudizio deciso da una corte è di per sé molto scarsa, considerato che l'indicazione delle parti è elemento essenziale della sentenza (132 c.p.c.) e che dalla narrazione del fatto e dalla motivazione in diritto sono ricavabili usualmente ulteriori elementi di contesto utili all'individuazione delle parti; e che appare quantomeno singolare che una sentenza, che non permetta l'univoca individuazione delle parti, permetta tuttavia l'univoca identificazione di un immobile".

Il Collegio ritiene che, alla luce di tali considerazioni, il tentativo della difesa di giustificare l'utilizzo della banca dati da parte del convenuto anche nello svolgimento dell'attività resa nella tassazione degli atti giudiziari, si scontra con l'estrema improbabilità che, in concreto, tali atti possano essere assunti con la compresenza delle condizioni prima indicate.

Anche tale argomentazione difensiva deve, quindi, essere respinta.

5. In conclusione:

nella fattispecie all'esame, essendo integrati gli elementi costitutivi dell'illecito contabile (in questi termini la sentenza n.31/2012 della Sezione Giurisdizionale Lombardia) deve essere dichiarata la responsabilità amministrativa del convenuto e, per l'effetto, va pronunciata condanna al pagamento della somma di €. 974,00, già rivalutata e gli interessi legali, sulla somma così determinata, dal deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in

composizione collegiale, definitivamente pronunciando in
accoglimento della domanda di parte attrice

condanna

Bruno PARLAMENTI a rifondere alla Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno - la somma di euro 954,00
(novecentocinquantaquattro/00), comprensiva di rivalutazione
monetaria.

Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del
deposito della presente sentenza fino al giorno dell'effettivo
pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella
misura di euro 188,30 (centoottantotto/30).

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15 luglio 2020.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(Antonio D'Amato)

(Luisa Motolese)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 10.08.2020

IL FUNZIONARIO

(TIZIANA CAMAIONI)

F.TO DIGITALMENTE